**Convenzione n. \_\_\_/\_\_\_ – Rif. Reg. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Premesso che le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 576 “*Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurriculari nella Regione Lazio in conformità all'"Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92”"”*, e che gli atti e i documenti richiamati nella presente Convenzione, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente atto.

**TRA**

Il soggetto promotore, rientrante nella seguente fattispecie:

Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM

denominato **Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”** con sede legale nel Comune di Roma in via Cracovia, 50 (Provincia di RM) C.F. 80213750583 P.I. 02133971008, di seguito denominato soggetto promotore rappresentato dal Prof. ……….., nato a ………. (…..) il …………… C.F. ………………………, in qualità di Rettore ivi domiciliato per la carica

**E**

Il soggetto ospitante, rientrante nella seguente fattispecie:

[ ]  Impresa

[ ]  Ente pubblico

[ ]  Fondazione

[ ]  Associazione

[ ]  Studio professionale

[ ]  Altro; specificare: \_\_\_\_\_

denominato (indicare la ragione sociale) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale nella Regione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ (Provincia di \_\_\_) CF/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Ateco (Settore di Attività): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. lavoratori subordinati \_\_\_\_, di seguito denominato soggetto ospitante rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di (specificare la qualifica del rappresentante legale) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ivi domiciliato per la carica, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail-pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Sede di svolgimento del tirocinio:

Denominazione (stabilimento/reparto/ufficio) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ situata nella Regione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso il comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_) cap. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**:

**Articolo 1 - Oggetto**

Il soggetto ospitante si impegna a realizzare percorso/i di tirocinio di cui al/ai progetto/i formativo/i allegato/i al presente atto.

**Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore**

Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio come previsto dall’art. 12, co. 1 dell’All. A della DGR 576/2019.

**Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante**

Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, come previsto dall’art.12, co. 2 dell’All. A della DGR 576/2019.

*Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione aggiungere la dichiarazione di aver provveduto alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica (ai sensi dell’art. 5 co.7 della DGR 576/2019).*

**Articolo 4 – Garanzie assicurative**

Ai sensi dell’art. 11 co. 1 e 4 All. A della DGR 576/2019, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in qualità di soggetto promotore.

La copertura assicurativa ricomprende anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

**Articolo 5 – Indennità di partecipazione**

L’indennità da corrispondere per la partecipazione al tirocinio sarà pari almeno all’importo lordo individuato dall’art. 15, co. 1 dell’All. A della deliberazione della DGR 576/2019, e indicata nel progetto formativo riferito alla presente convenzione.

Per la disciplina e il calcolo dell’indennità si applica quanto previsto all’art. 15 dell’All. A della DGR 576/2019.

**Articolo 6 – Comunicazioni**

Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 10, co. 1 dell’All. A della deliberazione della DGR 576/2019.

Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni ai sensi dell’art. 12, co. 2, secondo la linea dell’All. A della DGR 576/2019.

**Articolo 7 – Tutorship**

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante individuano un proprio tutor per il tirocinante nel rispetto dei limiti fissati all’art. 13 commi 2 e 3 dell’All. A della DGR 576/2019.

Le attività di tutoraggio sono espletate in conformità a quanto previsto dall’art. 13 dell’All. A della DGR 576/2019.

**Articolo 8 – Attestazione dell’attività svolta**

Il soggetto promotore mediante il proprio tutor provvede alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale di cui all’art. 14 dell’All. A della DGR 576/2019.

Il soggetto ospitante mediante il proprio tutor collabora attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, fornendo ogni elemento e informazione utile sull’andamento del tirocinio, nonché collabora al rilascio dell’Attestazione finale di cui all’art 14 dell’All. A della DGR 576/2019.

Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante firmano l’Attestazione finale di cui all’art 14 della DGR 576/2019 che è rilasciata al tirocinante.

**Articolo 9 – Monitoraggio**

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a fornire, qualora richiesto, informazioni quali-quantitative alla Regione Lazio in ordine ai tirocini svolti, anche attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire all’amministrazione regionale valutazione dell’andamento dei tirocini attivati sul proprio territorio.

**Articolo 10 – Durata**

In conformità a quanto previsto dall’art. 9 co. 3 dell’All. A della DGR 576/2019, la presente convenzione ha durata di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a partire dalla data di sottoscrizione.

**Articolo 11 – Sanzioni**

1. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7, 8, 9, e 11 dell’All. A della DGR 576/2019, si procede all’intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
2. Per le violazioni sanabili, in violazione di quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 15 dell’All. A della DGR 576/2019, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, si procede ad un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non dà luogo a sanzioni. Ove l’invito non venga adempiuto, si procede all’intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e al l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
3. In tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, quest’ultima avrà durata di 18 mesi.
4. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, quest’ultima avrà durata di 24 mesi.
5. L’interdizione dell’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).
6. In coerenza con quanto definito dalla l. n. 92/2012 la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione prevista dall’art. 5 della presente convenzione, comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.
7. Restano ferme le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione.

**Articolo 12 – Trattamento dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali rilevanti per la corretta gestione del trattamento e, nello specifico, il Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) e il D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) novellato dal D. Lgs. 101/2018 (“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”), unitamente ai Provvedimenti dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ai fini della stipula e dell’esecuzione della presente Convenzione quadro ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR.

L’Università fornirà al tirocinante l’informativa denominata “*Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) per il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono attivare e svolgere tirocini curriculari od extracurriculari presso l’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ o presso enti pubblici/aziende ospitanti*”, consultabile sul sito dell’Ateneo all’indirizzo <http://utov.it/s/privacy>.

In particolare su esplicita richiesta del tirocinante, i dati personali dello stesso sono comunicati dall’ Università al Soggetto ospitante, ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il Soggetto Ospitante tratterà i suddetti dati personali esclusivamente per le finalità di tirocinio previste nella presente Convenzione quadro e si impegna a fornire agli interessati una propria informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Qualora il Tirocinante tratterà dati personali il Soggetto Ospitante si impegna altresì a nominare lo stesso Persona Autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 GDPR e dell’art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Seguono i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD):

* Per l’Università:

Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e-mail rettore@uniroma2.it, PEC rettore@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile all’indirizzo mail rpd@uniroma2.it, PEC: rpd@pec.torvergata.it;

* Per il soggetto ospitante: [xxxx]:

Titolare del Trattamento: ……., contattabile all’indirizzo mail .. ……, con sede legale ……. Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è contattabile all’indirizzo mail…….

**Articolo 13 – Disposizioni finali e rinvio**

L’imposta di bollo è dovuta ai sensi dell’art. 2 della tariffa, D.P.R. 26/10/1972 n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/72, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 87893/99.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell’art. 10 della parte 2^ della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

Il medesimo soggetto non può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante, salvo il caso dei tirocini promossi da un Centro per l’impiego della Regione Lazio per i quali la stessa Regione Lazio assume il ruolo di soggetto ospitante.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si rinvia all’All. A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019 nonché alle disposizioni vigenti in materia.

**Note del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante**

|  |
| --- |
| Nel caso in cui il presente atto non venga sottoscritto dal Legale Rappresentante del soggetto ospitante indicare in questo riquadro gli estremi della delega/procura del firmatario delegato o procuratore. |

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il rappresentante legale del soggetto promotore – Il Rettore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o suo delegato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il rappresentante legale del soggetto ospitante (nome e cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o suo delegato (nome e cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_